



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALVITTI, MALAN, DE CARLO, SATTA, FALLUCCHI,
SPINELLI, PETRENGA, RUSSO, SIGISMONDI, GUIDI, NOCCO e COSENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2025

Istituzione della Giornata nazionale del patrimonio caseario italiano

ONOREVOLI SENATORI. – La filiera casearia italiana è uno dei pilastri del comparto agroalimentare del nostro Paese e rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Il formaggio, infatti, è parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico italiano, con tradizioni millenarie e tecniche di produzione tramandate di generazione in generazione. L'allevamento e la produzione, inoltre, hanno il fondamentale beneficio di contrastare l'emigrazione dalle campagne e prevenire così l'abbandono delle aree rurali. Tale comparto riveste un ruolo fondamentale dal punto di vista economico; in particolare, il settore lattiero-caseario genera un fatturato annuo di circa 19 miliardi di euro, pari al 12 per cento del valore complessivo del settore agroalimentare italiano. Secondo il rapporto del Centro lattiero-caseario e agroalimentare italiano, società di consulenza specializzata nel comparto agro-alimentare, l'esportazione di formaggi e latticini nel 2023 ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita del comparto: con quasi 600.000 tonnellate spedite (+5,7 per cento sul 2022), le esportazioni hanno raggiunto un fatturato totale di 4,9 miliardi di euro, in crescita dell'11,6 per cento rispetto al 2022. Anche nel 2024 i volumi esportati hanno continuato ad aumentare, con una crescita del 12,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Il successo dei formaggi DOP italiani nel mondo è la dimostrazione di come tradizione e qualità siano il biglietto da visita del nostro settore agroalimentare: i nostri prodotti caseari infatti conquistano le tavole internazionali, raccontando storie di territori, cultura e passione e determinando una crescita del 10 per cento nell'esportazione, che sfiora i 6 miliardi di euro.

Dal punto di vista occupazionale, la filiera casearia impiega direttamente oltre 100.000 persone tra allevatori, casari, trasformatori, addetti alla logistica e vendita e, considerando l'indotto, il numero sale a circa 250.000 posti di lavoro.

Nonostante ciò, però, la filiera gastronomico-casearia affronta sfide importanti, tra cui la concorrenza globale, i crescenti costi della produzione, le sfide della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché i pericoli rappresentati dal cosiddetto « *italian sounding* », il fenomeno di imitazione o evocazione di prodotti agroalimentari italiani a fini di commercializzazione ingannevole che, secondo il rapporto ISMEA « *Italian sounding: quanto vale e come trasformarlo export made in Italy* », genera un danno di ingente portata, pari ad oltre 63 miliardi di euro, per l'esportazione del settore agroalimentare (dati riportati dall'Agenzia ICE, 21 novembre 2024). Parmigiano Reggiano, Mozzarella di bufala e Gorgonzola sono tra i prodotti più soggetti a questo fenomeno di fraudolenta produzione: le loro denominazioni e i loro marchi vengono alterati con termini di fantasia quali *Parmesan*, *Zottarella*, o *Cambozola*. Nomi che traggono in inganno gli ignari consumatori attratti dalla presunzione di italianità, e anch'essi vittime, quindi, di questo sistema fraudolento.

L'Italia vanta il maggior numero di formaggi a denominazione, ma, contrariamente a quanto riconosciuto da Francia, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti, non ha ancora identificato una giornata per celebrare il proprio patrimonio caseario.

Appare opportuno, alla luce di tali dati, compiere un passo concreto per sostenere la filiera produttiva, dando visibilità al lavoro dei produttori e allevatori e rafforzando il le-

game tra agricoltura, gastronomia e turismo, anche attraverso riorganizzazione di eventi, attività culturali, fiere e degustazioni.

Il presente disegno di legge pertanto, al fine di valorizzare il patrimonio caseario italiano e di promuovere la conoscenza e il consumo dei formaggi italiani, con particolare attenzione ai prodotti DOP e IGP, intende istituire la Giornata nazionale del patrimonio caseario italiano. Con decreto del

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno, è individuata la data di svolgimento della Giornata. In tale occasione, inoltre, si prevede la pianificazione e l'organizzazione di iniziative culturali e campagne di promozione al fine di diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale del patrimonio caseario italiano)

1. È istituita la Giornata nazionale del patrimonio caseario italiano, al fine di celebrare l'importanza culturale ed economica dei prodotti lattiero-caseari, che ricoprono un ruolo di primo piano per la loro rilevanza culturale e identitaria e per la loro versatilità all'interno del patrimonio gastronomico nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro il mese di ottobre di ogni anno, è stabilita la data di svolgimento della Giornata di cui al comma 1.

Art. 2.

(Iniziative culturali e campagne di promozione)

1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1 gli enti locali e le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie, possono promuovere iniziative culturali e gastronomiche, nonché campagne di promozione, al fine di:

a) diffondere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio caseario italiano;

b) sostenere la filiera produttiva promuovendo il turismo agroalimentare legato ai prodotti caseari;

c) sensibilizzare i consumatori in merito all'importanza della qualità, della sostenibilità e della tradizione della produzione casearia;

d) rafforzare l'identità culturale e la tradizione casearia italiana.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

